

## **Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)**

### **Modifica del 25 settembre 2015**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 607*

*Abrogato*

*Art. 945 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.

*Art. 947 e 948*

*Abrogati*

*Art. 950*

III. Ditte sociali  
1. Formazione  
della ditta

<sup>1</sup> Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

<sup>1</sup> FF 2014 8039  
<sup>2</sup> RS 220

*Art. 951*

2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

*Art. 953*

*Abrogato*

II

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015

*Art. 1*

A. Regola generale

<sup>1</sup> Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile<sup>3</sup> si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

<sup>2</sup> Dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.

*Art. 2*

B. Adeguamento delle ditte iscritte

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

*Art. 3*

C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.

### III

La legge del 23 giugno 2006<sup>4</sup> sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

#### *Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

#### *Art. 101*

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACCol).

### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2015<sup>5</sup>

Termine di referendum: 14 gennaio 2016

<sup>4</sup> RS 951.31

<sup>5</sup> FF 2015 5871

